

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione IV - Dell'esecuzione delle iscrizioni

#### **Art. 105 (Attestazione della seguita iscrizione)**

Il documento originale in virtù del quale è stata eseguita l'iscrizione, sarà munito dell'attestazione della seguita iscrizione [8 D.P.G.R. 6/L-2007].

Questa attestazione, che sarà munita del sigillo d'ufficio, indicherà il decreto del giudice che ebbe ad ordinare l'iscrizione nella partita tavolare.

Se di un documento sono state prodotte più copie, in ciascuna di queste dovrà aver luogo l'anzidetta attestazione.

Se l'iscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, l'attestazione sarà fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.